



Università
degli Studi di
Messina

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di n. 5 contratti di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica, e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli artt. 30 e ss.;
- VISTA** la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al Codice dell'amministrazione digitale;
- VISTA** la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251, dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;
- VISTO** il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246";
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 24, c. 3, lettera a);
- VISTO** il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, avente ad oggetto i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010;
- VISTO** il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA** la Legge n. 183 del 12 novembre 2011, (Legge di Stabilità 2012), e in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO** il decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
- VISTO** il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 con il quale è stata emanata la "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183, del 10 dicembre 2014, che ha parzialmente abrogato il d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, di "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;

- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 riguardante la "*Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali*" ai sensi dell'art. 15, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** il D.M. 25 giugno 2021, n. 737 avente ad oggetto il riparto della dotazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, istituito dall'art. 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2020 n. 17;
- VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 24, comma 4;
- VISTE** le delibere dei Consigli dei Dipartimenti interessati con le quali è stata richiesta l'attivazione di selezioni per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato mediante stipula di contratti triennali a tempo pieno ai sensi dell'art.24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico del 27 luglio e del 27 ottobre 2021;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio e del 27 ottobre 2021;
- ACCERTATA** la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1 (Indizione)

1. Sono indette le procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 5 ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 24, c. 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui all'allegato A al presente bando, gravanti sulle risorse di cui al D.M. 737/2021 del 25 giugno 2021.
2. L'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando riporta i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari interessati.

Art. 2 (Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva)

1. La partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 1 è riservata ai candidati italiani o stranieri in possesso del seguente requisito:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica.
2. Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:
 - a) non risultino in possesso del requisito di cui al comma 1;
 - b) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 - d) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - e) siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
 - f) abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
 - a) la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - b) la titolarità di contratti di insegnamento universitari;

- c) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- d) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 9-bis, legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 3 (Domanda e termine di ammissione)

1. La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere compilata e inviata per via telematica entro le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a Serie Speciale Concorsi, esclusivamente utilizzando l'apposita applicazione informatica e seguendo le linee guida indicate alla pagina: <https://pica.cineca.it/unime/>.

2. L'accesso alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite credenziali SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'Ente "Università di Messina" oppure tramite credenziali PICA/REPRISE, LOGINMIUR o REFEREES, qualora già in possesso del candidato.

3. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti esclusivamente in formato .pdf, avendo cura di non superare il limite massimo complessivo dei **200 Mb**.

4. Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Durante la fase di compilazione dell'istanza e di inserimento dei documenti, il sistema consente il salvataggio in modalità di bozza, sulla quale è possibile intervenire per modificare i dati già caricati in piattaforma.

5. Nell'ipotesi di accesso alla piattaforma tramite credenziali SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda.

Nel caso di accesso alla piattaforma tramite credenziali PICA / REPRISE, LOGINMIUR o REFEREES, tenuto conto che dopo avere selezionato le funzioni "**Firma e Presenta**" - "**Firma**" non sarà più possibile apportare modifiche ai dati presenti nel sistema, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma manuale:** per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma autografa sull'ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un unico file PDF e caricare quest'ultimo sul sistema;

- **mediante firma digitale sul server ConFirma:** per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

- **mediante firma digitale sul PC:** per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

6. La mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione dalla procedura, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

7. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La domanda acquisita dall'applicazione sarà contestualmente trasmessa al sistema di protocollo dell'Ateneo per la registrazione, i cui estremi saranno comunicati al candidato via e-mail.

8. Entro il termine di presentazione delle domande, il candidato ha facoltà di ritirare l'istanza già presentata, selezionando nel Cruscotto la funzione "Ritira" ed, eventualmente, procedere alla compilazione di una nuova domanda.

9. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

10. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
- b) la propria residenza e domicilio;
- c) la cittadinanza;
- d) l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- f) di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
- g) di non avere/avere procedimenti penali pendenti;
- h) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, lett. d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
- i) di essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero del diploma di specializzazione medica, per i settori interessati;
- j) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- k) di non essere stati assunti a tempo indeterminato come professori e ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
- l) di non avere avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- m) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- n) che le pubblicazioni, i saggi e gli articoli prodotti in formato elettronico sono conformi ai rispettivi originali;
- o) che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla domanda di ammissione alla procedura corrispondono al vero;
- p) di autorizzare l'Università degli Studi di Messina ad inviare le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di selezione esclusivamente tramite la casella di posta elettronica indicata in domanda, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della stessa;
- q) ai fini dell'espletamento della discussione pubblica, i candidati con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 devono specificare in domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria condizione, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

11. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione che costituirà oggetto di valutazione da parte della Commissione, ed in particolare:

- a) *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte;
- b) elenco delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione;
- c) pubblicazioni; le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della Commissione.
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli valutabili di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 243/2011;
- e) **decreto di equipollenza** con il titolo di dottore di ricerca nell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n.382/1980 oppure **determina di equivalenza** del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art.38 del D. Lgs. n. 165/2001, nel caso il candidato abbia dichiarato il possesso del dottorato conseguito all'estero.
Nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, della sola determina di equivalenza, è possibile produrre la **ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza** di richiesta della stessa; tale provvedimento dovrà essere necessariamente posseduto dal candidato al momento dell'assunzione in servizio;
- f) **determina di equivalenza** ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, nel caso il candidato abbia dichiarato il possesso del diploma di specializzazione medica conseguito all'estero.

Nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, della determina di equivalenza, è possibile produrre la **ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza** di richiesta della stessa; tale provvedimento dovrà essere necessariamente posseduto dal candidato al momento dell'assunzione in servizio;

- g) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata allegazione del documento di riconoscimento sarà considerata fra le ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 4 del presente bando.

L'omissione di uno o più requisiti formali comporterà la mancata considerazione da parte della commissione del relativo contenuto.

I documenti sopra elencati devono essere inseriti in piattaforma, in formato elettronico, nell'apposita sezione "*Allegati*" (è ammesso esclusivamente il formato .pdf).

12. La segnalazione di eventuali problemi tecnici potrà essere effettuata dai candidati esclusivamente contattando il servizio di "Supporto" offerto da Cineca, raggiungibile tramite il link presente in piattaforma, nella pagina del bando.

Il servizio suindicato garantirà il riscontro alle richieste pervenute entro e non oltre le 24h lavorative precedenti alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando.

13. La partecipazione alla procedura implica, come acquisito in via preventiva, il consenso al rilascio dei documenti presentati, nel caso di richiesta da parte degli altri concorrenti, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno inviate ai candidati esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 4

(Esclusione dalla valutazione comparativa)

1. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per altre ipotesi espressamente contemplate nel bando, è disposta con decreto motivato del Rettore da notificare all'interessato.

2. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura valutativa, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico.

2. I membri della Commissione sono scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando.

3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale; i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari.

4. Gli ulteriori due commissari devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed inclusi nella lista dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 legge n. 240/2010, relativa al settore concorsuale della posizione messa a bando. Dalla predetta lista, disposta in ordine da alfabetico a casuale attraverso idonea procedura informatica, sono selezionati i componenti della Commissione, dopo averne verificato la disponibilità a

seguito del sorteggio. In caso di mancata disponibilità, si procede allo scorrimento della lista disposta nell'ordine casuale.

5. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procede allo scorrimento dell'elenco disposto nell'ordine casuale per integrare la Commissione, o, altrimenti, nel caso di ulteriore mancanza, si attinge alle liste del macrosettore, con riferimento, ove previsto, ai settori scientifico-disciplinari affini di cui all'Allegato "D" del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

6. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

7. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 6

(Lavori della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

2. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica si preferisca la riunione telematica, saranno, comunque, utilizzati la videoconferenza o, in alternativa, altri canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti.

3. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, il predetto termine per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente. Nel caso in cui i lavori della Commissione non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

(Valutazione)

1. Preliminarmente, la Commissione giudicatrice determina i criteri di valutazione, resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

2. La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e, comunque, non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

4. L'avviso di convocazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica, con indicazione della data, ora e luogo di svolgimento della stessa, sarà pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata, sul sito web dell'Ateneo. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione.

5. I candidati devono presentarsi nella sede indicata nell'avviso di convocazione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

6. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, indicata nell'allegato A del presente bando - da svolgersi contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

7. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio, espresso in centesimi, ai titoli (40/100) e a ciascuna delle pubblicazioni (60/100) presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

8. Al termine dei lavori, la Commissione indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione finale, un punteggio di almeno 65 punti. In

conformità alla normativa vigente, la graduatoria rimane valida per un termine di due anni dalla data di approvazione.

Art. 8
(Rinuncia del candidato alla procedura)

1. Entro sette giorni dalla pubblicazione del verbale dei criteri di valutazione sul sito dell'Ateneo, il candidato che intende rinunciare alla partecipazione alla procedura dovrà darne tempestiva comunicazione, debitamente sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento, da inviare a mezzo e-mail, in formato pdf, al responsabile del procedimento.

Art. 9
(Regolarità degli atti)

1. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto del Rettore pubblicato sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.
2. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 10
(Chiamata del vincitore)

1. La proposta di chiamata del vincitore della selezione viene formulata dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La data di presa di servizio è definita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

Art. 11
(Stipula del contratto)

1. Tra l'Ateneo e il vincitore viene stipulato un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti.
2. All'atto della stipula del contratto e, comunque, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data effettiva di assunzione in servizio, il vincitore dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro, in regime di tempo pieno o di tempo definito, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato.
4. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12
(Durata del contratto e possibilità di proroga)

1. Il contratto ha durata triennale ed è prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 come recepiti dal Regolamento di Ateneo.

Art. 13
(Incompatibilità e svolgimento di altri incarichi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche presso altre sedi universitarie, né con la titolarità di assegni di ricerca o borse di ricerca *post lauream*.

2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 *bis*, della legge n. 240/2010.

3. Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 -12, della L. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore.

Art. 14

(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto e dai Regolamenti di Ateneo vigenti in materia.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore in regime di impegno a tempo definito.

3. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

4. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. A tal fine, il ricercatore a tempo determinato predispone una relazione sull'attività svolta.

5. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 4, siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

6. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento ed ai Consigli di corso di studio.

7. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010 e il vigente Regolamento di Ateneo.

Art. 15

(Trattamento economico)

1. Al titolare del contratto compete un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato di ruolo a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Messina ed il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 16

(Proprietà intellettuale)

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 17

(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.

2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che

intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale stipula del contratto.

Art. 19 (Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento del presente bando è la sig.ra Marcella Munaò, Responsabile dell'Unità Operativa Ricercatori del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo.

2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Organizzativa Personale Docente – Unità Operativa Ricercatori del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo (recapiti telefonici: 090-6768731; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).

Art. 20 (Pubblicità)

1. Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.

Art. 21 (Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in autotutela, in tutto o in parte, il presente bando nelle ipotesi di cui all'art. 21 *quinquies* L. 241/90, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento in tema di limiti assunzionali e/o di esito negativo della verifica sulla persistenza della necessaria copertura finanziaria.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in materia.

IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea

DIPARTIMENTO	SC	PROFILO SSD	LINGUA STRANIERA PROVA ORALE	CONTRATTI
GIURISPRUDENZA	12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE	IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE	INGLESE	1
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	INGLESE	1
PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETÀ EVOLUTIVA "GAETANO BARRESI"	06/A3 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	INGLESE	1
SCIENZE COGNITIVE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DEGLI STUDI CULTURALI	11/C4 - ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI	M-FIL/04 - ESTETICA	INGLESE	1
SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE	14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE	SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE	INGLESE	1